

## MARINA DI PORTOFINO

### REGOLAMENTO DI UTILIZZO

#### Art. 1

##### Premessa

La Società Marina di Portofino – Portofino Servizi Turistici S.r.l., con sede legale in Portofino (d'ora innanzi Società Marina) ha ottenuto dal Comune di Portofino in forza di affidamento in gestione del 02 Dicembre 2005 rep. N° 1206 gli specchi acquei e le aree come da licenze n°48/05 del 23/09/05, n° 49/05 del 23/09/05, n° 40/05 del 30/07/05 ampliato come da autorizzazione del Comune del 08/06/06 ed identificato dalla sigla 3G del piano di utilizzo delle aree demaniali marittime, nonché di uno specchio acqueo per due gavitelli per l'ormeggio di unità da diporto di lunghezza massima di mt. 55 in località Baia del Cannone; ha ottenuto inoltre, la gestione della gru come da licenza n°43/05 del 23/09/05 e dell'acquedotto come da licenza n° 55/05 del 18/11/05.

Resta estraneo alla sopra indicata concessione il Molo Traghetti.

#### Art. 2

##### Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento stabilisce le norme per l'esercizio e l'uso della Marina.

#### Art. 3

##### Rispetto del Regolamento

Il Regolamento vincola tutti coloro che a qualsiasi titolo utilizzano ormeggi, banchine, beni e infrastrutture ricadenti negli ambiti demaniali marittimi sopra indicati o che prestino la loro opera nell'ambito portuale.

Tutti i frequentatori dell'approdo sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/03/1942 N. 327 e nel relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328 e successive modifiche ed integrazioni.

I medesimi sono parimenti tenuti all'osservanza della normativa in materia doganale, di polizia, di igiene e di tutela dell'ambiente, nonché a qualunque altra norma comunque applicabile.

#### Art. 4

##### Direzione della Marina

La gestione dell'approdo è curata da un Responsabile, avente la propria sede all'interno dell'approdo stesso, coadiuvato da personale dipendente dalla Marina.

Ferme restando le attribuzioni dell'Autorità Marittima in materia di sicurezza, la Società ha il compito di vigilare affinché nell'ambito di approdo siano rispettate le norme del presente Regolamento.

#### Art. 5

##### Servizi portuali

La Società fornisce alle unità da diporto i seguenti servizi:

- a) assistenza all'ormeggio e al disormeggio;
- b) pulizia dello specchio acqueo portuale e delle banchine affidate;
- c) manutenzione ordinaria degli impianti, arredi ed opere affidate;
- d) servizio VHF sul canale 12;

La Società a mezzo degli appositi impianti, cura inoltre a richiesta:

- a) la fornitura di acqua potabile;
- b) la fornitura di energia elettrica;
- c) la fornitura del servizio wi-fi ed internet point;
- d) raccolta oli esausti;
- e) videosorveglianza;

#### Art. 6

##### Posti di ormeggio

Le unità dovranno ormeggiarsi negli spazi assegnati secondo le indicazioni del personale della Marina.

Ogni utente è responsabile dell'ormeggio della propria unità; le unità da diporto dovranno essere perfettamente armate ed equipaggiate durante tutto il periodo della permanenza in Porto; il personale di equipaggio dovrà essere costantemente reperibile e pronto alla partenza.

E' fatto obbligo agli utenti di proteggere la propria unità con adeguati e sufficienti parabordi al fine di evitare danni alla propria ed alle altrui unità.

I posti di ormeggio, sono assegnati ad unità da diporto suddivise in diverse categorie a seconda della loro lunghezza fuori tutto e per la durata di uno o più giorni.

Le unità da diporto non potranno occupare spazi acquei posti al di fuori dei limiti della concessione.

L'Utente che intende fruire di un determinato posto in ormeggio, deve sottoscrivere il modulo di prenotazione fornito dalla Società, dichiarando le esatte dimensioni dell'unità (L.F.T.) per l'inserimento della stessa nella categoria di appartenenza, nonché la data di arrivo e di partenza prevista, accettando contestualmente il presente regolamento. In seguito, la Marina provvederà ad indicare il numero di posto assegnato.

Ciascun utente può fruire soltanto del posto a lui assegnato per l'ormeggio della propria unità, con divieto di ormeggiarsi altrove e di concedere l'ormeggio al suo posto od altra unità.

Tutte le unità che utilizzano l'approdo devono essere in perfetta efficienza sotto il profilo della navigabilità e della sicurezza in modo da non costituire pericolo per sé e per le unità vicine.

La Direzione del Porto potrà in ogni caso a proprio insindacabile giudizio decidere lo spostamento delle unità qualora ne ravvisasse l'opportunità.

#### Art. 7

##### Destinazione degli ormeggi

Le unità da diporto che intendono ormeggiare nel Marina dovranno effettuare una regolare prenotazione utilizzando gli appositi moduli.

I responsabili dell'unità hanno l'obbligo di presentarsi presso gli uffici della Società muniti dei documenti dell'unità entro un'ora dall'arrivo e comunque entro le ore 18 al fine di espletare le formalità di arrivo ed ottenere il godimento dei servizi portuali richiesti, previa sottoscrizione di domanda e pagamento dei corrispettivi.

La Direzione provvederà alla registrazione delle unità.

#### Art. 8

##### Orari e movimentazione dell'unità

a) La Direzione potrà disporre in ogni momento il movimento e lo spostamento di una o più unità a proprio insindacabile giudizio. Il Comandante dell'unità dovrà fornire immediata collaborazione eseguendo le disposizioni impartite dalla Direzione.

b) orari di arrivi

Mese	BANCHINA	GAVITELLI	BAIA CANNONE
Aprile	14.00/18.00	09.00/18.00	14.00/18.00
Maggio	14.00/19.00	09.00/19.00	16.00/19.00
Giugno	14.00/20.00	09.00/20.00	17.00/20.00
Luglio	14.00/20.00	09.00/20.00	17.00/20.00
Agosto	14.00/20.00	09.00/20.00	17.00/20.00
Settembre	14.00/19.30	09.00/19.30	16.00/19.30
Ottobre	14.00/17.30	09.00/17.30	14.00/17.30

Da novembre a marzo, qualsiasi tipo di ormeggio, arrivo entro le ore 17.00.

c) orari di partenza

Le uscite delle unità da diporto, indipendentemente dalla zona di ormeggio, dovranno avvenire entro le ore 12.00 del giorno previsto per la partenza.

N.B.: Il mancato rispetto degli orari stabiliti per la partenza, qualora causa di mancata disponibilità dell'ormeggio alla barca prenotata in arrivo, comporterà un addebito pari alla tariffa adottata per quest'ultima.

d) uscite

Per le unità da diporto in sosta presso la Marina di Portofino per più di una notte, è autorizzata un'uscita giornaliera nel rispetto degli orari previsti al precedente punto b dell'articolo 8.

e) soste temporanee

E' consentita, previa prenotazione e verifica della disponibilità degli spazi, la sosta temporanea in banchina, a fronte della quale sarà applicata la relativa tariffa.

Eventuali richieste per deroghe particolari e contingenti riguardanti gli orari di arrivo e di partenza (punto b e c) dovranno essere comunicate con congruo anticipo, e saranno soggette ad accettazione della Direzione Marina.

#### Art. 9

##### Traffico marittimo

Le unità in navigazione nell'ambito portuale dovranno attenersi alle disposizioni riportate sul vigente Regolamento di Sicurezza Portuale emanato dalla Autorità Marittima mantenendo una velocità non superiore ai tre nodi: comunque la loro conduzione deve essere compatibile con le misure di prudenza e di sicurezza atte a prevenire situazioni di pericolo o di danno a terzi ed alle opere portuali.

#### Art. 10

##### Servizi portuali

Nessun servizio può essere effettuato da personale esterno sulle unità da diporto nelle aree in concessione, senza la preventiva autorizzazione della Direzione del Porto.

#### Art. 11

##### Antinquinamento e Antincendio

In considerazione della particolarità del borgo di Portofino e dello specchio acqueo del porticciolo, tra l'altro inserito in Zona Parco e soggetto ai relativi vincoli, è fatto divieto a chiunque di riversare a mare qualsiasi sostanza inquinante ed in particolare si fa obbligo:

a) in caso di versamenti di idrocarburi o di altre sostanze inquinanti in mare, sulle banchine, sui moli, sui pontili, il responsabile dell'unità interessata deve immediatamente avvisare la Direzione e l'Autorità Marittima ed assumere immediatamente tutti i provvedimenti opportuni e consentiti per contenere e limitare il danno, avendo cura di informare immediatamente il personale delle unità vicine e quanti si trovino in luogo; in ogni caso i responsabili sono tenuti a risarcire immediatamente i danni arrecati;

b) in caso di inizio di incendio il responsabile dell'unità interessata dovrà adoperarsi affinché siano impegnati immediatamente tutti i mezzi antincendio di bordo, provvedendo, nel contempo e con il mezzo più rapido, ad avvertire la Direzione e l'Autorità Marittima;

c) prima della messa in moto dei motori, l'Utente deve provvedere alla aerazione del vano motori;

d) le dotazioni antincendio e gli impianti elettrici di bordo devono essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione;

e) i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente aerati e quando l'unità resta incustodita dette bombole devono essere chiuse;

f) gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;

g) I generatori elettrici potranno essere tenuti in funzione solo durante le ore diurne, e sempre che gli stessi causino basse emissioni acustiche e di fumi. Il personale della Marina potrà, in ogni momento, richiedere lo spegnimento dei generatori

## Art. 12

### Responsabilità civile e rischi incendio

Tutte le unità da diporto che utilizzino l'approdo dovranno essere assicurate per la responsabilità civile nei confronti di terzi e per i rischi contro l'incendio.

La Società non risponde di eventuali furti o danneggiamenti a persone o cose che si dovessero verificare nell'ambito dell'approdo ed a bordo delle unità da diporto o delle autovetture.

Pertanto tutti coloro che utilizzano l'approdo devono predisporre idonee misure per proteggere i propri beni da furti, incendi, danneggiamenti e simili.

Per quanto riguarda la responsabilità della Società per danni subiti dalle unità da diporto per effetto delle avverse condizioni meteomarine, si precisa che sono in ogni caso esclusi reclami nei confronti della Società per danni conseguenti all'azione della risacca o di vento forte.

A richiesta della Direzione dell'approdo, l'Utente deve esibire la polizza di assicurazione della sua unità.

## Art. 13

### Divieti

Fermi restando i divieti di legge riportati sul Regolamento Portuale emanato dall'Autorità Marittima e quanto previsto dal Codice della Navigazione, in tutto l'ambito della concessione è vietato:

- a) impiegare sommozzatori che non siano autorizzati dalla Direzione sia per eventuali lavori e sia per interventi occasionali quali recupero di oggetti sul fondo marino, cime nell'elica, ecc.;
- b) mettere in moto, a meno che l'unità stia per lasciare l'ormeggio, i motori, i gruppi elettrogeni, ecc. prima delle ore 9.00 e dopo le ore 20.00;
- c) usare segnali acustici salvo che per motivi di sicurezza;
- d) tenere qualunque comportamento che possa disturbare la quiete altrui (radio e/o televisione e/o giradischi ad alto volume, schiamazzi, ecc.)

## Art. 14

### Sanzioni

Ogni infrazione alle norme stabilite dal presente Regolamento che causi danni a terzi, alle unità ormeggiate, ed alle cose ed impianti in genere, crea una immediata obbligazione di risarcimento da parte del responsabile.

## Art. 15

### Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Regolamento, tra la Società e gli Utenti o fra la Società e qualsiasi altra persona, il Foro competente è quello di Genova.